

TAR PIEMONTE - Sentenza 27/05/2003 n. 764

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

L'interesse a ricorrere che rende ammissibile l'impugnazione non viene meno neppure in conseguenza dell'allegato esaurimento delle attività connesse all'incarico. Va infatti prestato consenso all'orientamento giurisprudenziale che considera sufficiente la mera sussistenza dell'interesse morale alla ripetizione dell'incanto, per individuare la situazione soggettiva contestata. La giurisprudenza in tema di incompatibilità della posizione di membro delle giurie di gara ha riguardo alla situazione di assenza di rapporti obbligatori tra il membro ed i partecipanti; non sussiste l'impedimento alla partecipazione ai lavori collegiali, allorché la prestazione che comporterebbe l'incompatibilità è del tutto esaurita.